

Cl:8.7
Fasc:N.715.1/2011

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..
PROGETTO DI MESSA IN ESERCIZIO DI ALLEVAMENTO SUINICOLO, NEL COMUNE DI
SAVIGLIANO.
PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA CASCINA SPRINA S.S., VIA SALUZZO N. 117, 12038 -
SAVIGLIANO.
ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 14.02.2022 con prot. di ric. n. 9283, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della Società Agricola Cascina Sprina s.s., con sede legale in Via Saluzzo n. 117 a Savigliano;
- con nota provinciale prot. n. 10445 del 16.02.2022 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 16 febbraio al 17 marzo 2022;
- con nota prot. n. 10446 del 16.02.2022, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. *"Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a 1000 avicoli"*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, non risultano pervenuti contributi tecnici;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 29 marzo 2022 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. Dal punto di vista amministrativo, attualmente la Ditta ha in corso un'autorizzazione AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013, che ricomprende le autorizzazioni per le emissioni acustiche e atmosferiche e l'utilizzazione agronomica.

2. Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, il progetto non contempla la realizzazione di nessuna stalla di allevamento né di fabbricati accessori, viene avanzato a corredo della presentazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva dell'Autorizzazione alle emissioni, in quanto all'interno del sito produttivo, si riscontra una potenzialità di allevamento superiore a 1.000 unità di peso vivo medio di 90 kg, ovvero pari a 1.808 posti.

Il centro aziendale è costituito da 6 stalle più una destinata ad infermeria, due vasche di stoccaggio liquami fuori terra e due vasche di stoccaggio liquami interrato. Il progetto non contempla la realizzazione di nessuna stalla di allevamento né di fabbricati accessori.

L'allevamento si localizza ad Ovest rispetto al centro comunale di Savigliano (CN), in Via Saluzzo n. 117, e le stalle insistono sul Fg 37, mappale 198.

Dal punto di vista urbanistico, l'area in cui ricade l'impianto è classificata dal vigente P.R.G.C. come "Area agricola" e ricade in zona Vulnerabile da Nitrati ai sensi del DPGR 12/R del 2007.

Secondo il piano di classificazione acustica del territorio del Comune l'impianto, ricade in classe acustica III,

Nella tabella che segue viene indicato il numero potenziale, i posti infermeria e il numero dei capi allevati di ciascun ricovero di allevamento:

Ricovero	Categoria	n. posti potenziali	n. posti infermeria	n. capi allevati
1	Suini all'ingrasso (30-160 kg)	321	0	321
2		130	0	130
3		262	0	262
4		338	0	338
5 (*)		319	0	319
6 (*)		321	0	321
infermeria		117	117	0
totale		1.808	117	1.691

(*) I ricoveri 5 e 6 sono due reparti della medesima porcilaia.

Le stalle 1, 2, 3 e 4 saranno oggetto di ristrutturazione della copertura costituita da tetto a due falde con orditura in ferro, travetti in legno e copertura in lamiera coibentata, mantenendo inalterata la potenzialità dei fabbricati.

Le stabulazioni delle stalle 1, 2, 3, 4 e del locale infermeria sono dotati di box multipli con pavimentazione totalmente fessurata e vasca sottogrigliato.

L'allontanamento dei liquami viene effettuato tramite apertura di saracinesca e, dalla vasca - sottogrigliato, i liquami vengono convogliati alla vasca circolare esterna. L'altezza massima di liquami presenti nel sottogrigliato è dichiarata pari a 30-40 cm.

La ditta indica che le saracinesche vengono aperte frequentemente. Non ha indicato la tempistica, ma dai calcoli risulta che i 30 cm di liquame sono raggiunti dopo 32 gg.

In ogni caso, la volumetria delle vasche sottogrigliato non viene conteggiata ai fini della capacità di stoccaggio dei liquami (il sottogrigliato viene utilizzato esclusivamente per la movimentazione dei liquami e non per lo stoccaggio dei medesimi).

I ricoveri 5 e 6 sono dotati di stabulazione con lettiera permanente. Il letame viene asportato quando raggiunge i 30 cm.

3. Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a. Effluenti zootecnici prodotti

Per quanto dichiarato la potenzialità dell'allevamento è di 1.808 suini grassi da salumificio, di peso vivo compreso tra 30 kg e 160 kg, con un prospetto totale del peso vivo riferito alla potenzialità pari a 162,7 t. Dalla visura della comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi dell'art. 3 DPGR 29 ottobre 2007, n. 10/R, la consistenza aziendale dichiarata risulta essere di 1400 capi.

Sulla base dei coefficienti previsti nel regolamento 10/R 2007, in base alla tipologia di stabulazione presente nelle stalle (PTF e lettiera permanente), si generano effluenti zootecnici sia di tipo palabile sia di tipo non palabile: 3912 m³/anno di liquame, 1256 m³/anno di letame, mentre la produzione di azoto riferita alla consistenza zootecnica effettivamente presente è calcolata pari a 13755 kg di N.

b. Stoccaggi

Si riassumono le strutture dei reflui palabili e non palabili:

Vasca	Volume netto mc	Copertura	Struttura	Volume netto mc
Circolare	1.047	Hexa-Cover	Concimaia	505
Rettangolare	975	Hexa-Cover	Lettieria	192
Interrata	16	Cemento	Totale	697
Interrata	16	Cemento		
Totale	2.054			

Per quanto dichiarato, le dimensioni di tutte le vasche di stoccaggio presenti garantiranno un volume utile di circa 2054 mc, appena sufficiente al rispetto dei tempi di maturazione del liquame prodotto (necessità di stoccaggio di 180 giorni richiesta dalla normativa vigente), tuttavia si rileva che le coperture esistenti sono annoverate tra le meno performanti tra quelle galleggianti, ai sensi della posizione tecnica in relazione all'applicazione delle migliori tecniche disponibili in ambito agro-zootecnico espressa con nota della Direzione Generale di Arpa Piemonte del 27/12/2018, Prot. N. 113961, dove nell'ambito dei procedimenti di valutazione e autorizzazione concernenti l'allevamento di animali, si ritiene necessaria e non prorogabile l'applicazione, tra le Migliori Tecniche Disponibili, delle tecniche a più elevata prestazione ambientale nel contenimento delle emissioni in atmosfera e nelle acque sotterranee.

$$(3912 \text{ mc} + 243 \text{ mc di acque meteoriche}) * 180/365 = 2050 \text{ mc}$$

$$2054 > 2050$$

c. Emissioni in atmosfera

Il proponente ha fornito una stima delle emissioni di ammoniaca e metano connessi all'allevamento utilizzando il metodo CRPA BAT-tool, rispettivamente pari a 9,417 t/a di NH₃ e 16,289 t/a di CH₄.

d. Terreni e spandimento

Nella documentazione di verifica, in coerenza con quanto dichiarato nella comunicazione 10R/2007, sono dichiarati 57,6748 ha di terreni disponibili di cui circa il 70% detenuto a titolo di asservimento, sufficienti a smaltire l'azoto prodotto. I terreni sono localizzati nei comuni di Cavallermaggiore, Marene e Savigliano.

Per quanto dichiarato, le operazioni di utilizzo agronomico dei liquami sono state effettuate tramite carbotte dotato di erpice a dischi per l'interramento immediato di cui si fornisce documentazione fotografica, ma non riportante gli organi distributori e interratori.

e. Consumo idrico

Si afferma che le acque utilizzate sono prelevate da pozzo aziendale (CNP11985) per il quale è stata rilasciata dalla Provincia di Cuneo - Settore Risorse del Territorio - Ufficio Acque - la concessione preferenziale n. 1421. È in corso la predisposizione della pratica di variante sostanziale per l'adeguamento dei quantitativi idrici derivabili, tuttavia non è stato indicato il consumo idrico attuale, né gli scarichi di acque reflue presenti.

f. Vegetazione e paesaggio

Il paesaggio che contraddistingue l'area in cui insiste l'allevamento è prettamente rurale. Se non già presente, si propone la messa a dimora di una barriera verde con specie autoctone lungo il perimetro dell'allevamento, almeno sui tre lati che risultano completamente aperti.

Per quanto riguarda il benessere animale si ritiene indispensabile acquisire il parere del competente servizio Veterinario

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "[Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale](#)".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- l'allevamento è esistente sul territorio e non si prevede un incremento del carico zootecnico;
- il progetto in esame non prevede la realizzazione di nessuna stalla di allevamento né di fabbricati accessori;
- non è prevedibile alcun cumulo particolare con altri progetti, in quanto il sito di allevamento è già idoneo per consentire lo sfruttamento di tutti i locali di stabulazione.

In data 29 marzo 2022, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 21475 del 04.04.2022 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 20259 del 30.03.2022, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto il progetto in esame non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area interessata e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 14.02.2022 con prot. di ric. n. 9283, da parte da parte del legale rappresentante della Società Agricola Cascina Sprina s.s., con sede legale in Via Saluzzo n. 117 a Savigliano, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.

2. DI STABILIRE che le seguenti indicazioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario:

- Dovrà essere predisposto un piano di adeguamento per i comparti di stabulazione, utilizzazione agronomica degli effluenti e copertura delle strutture di stoccaggio, finalizzato al rispetto delle migliori tecniche disponibili necessarie per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013;
- Dovrà essere prodotta documentazione fotografica dettagliata della parte posteriore del carro botte di distribuzione dei reflui zootecnici non palabili, dalla quale sia verificabile l'adeguatezza delle calate;
- Dovranno essere descritte le attrezzature utilizzate per la distribuzione e l'interramento del letame, per il quale dev'essere assicurato un interrimento tempestivo (dell'ordine delle 4 ore);
- Dovranno essere forniti chiarimenti circa l'eventuale presenza, nell'allevamento, di scarichi di acque reflue (prodotte dalle operazioni di disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali / dai servizi igienici);
- Se non già presente, dovrà essere messa a dimora una barriera verde con specie arboreo-arbustive autoctone lungo il perimetro dell'allevamento.

STABILISCE

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale